

Numero  
2908

sl

0

Bellinzona  
12 giugno 2024

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Consigliere federale  
Albert Rösti  
Direttore DATEC  
3003 Berna

[gesetzesrevisionen@bfe.admin.ch](mailto:gesetzesrevisionen@bfe.admin.ch)  
(pdf e word)

### Procedura di consultazione

### Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico: requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica

Signor Consigliere federale,  
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione sulla modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico inerente i requisiti per le imprese di rilevanza sistemica.

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni orientate ai temi per noi più rilevanti.

### Osservazioni di carattere generale

Lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo di fondo di rafforzare la resilienza delle imprese di rilevanza sistemica nel settore elettrico e in tal senso valuta positivamente la sostituzione della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica con delle nuove disposizioni volte a consolidarne la stabilità e la sicurezza di approvvigionamento del Paese.

Ciononostante di seguito rileviamo alcuni aspetti dei singoli articoli di legge previsti che secondo noi vanno adeguati, in modo che lo scopo prefissato possa effettivamente essere ottenuto efficacemente.

### Osservazioni di dettaglio sui singoli articoli di legge

#### Definizione di impresa di rilevanza sistemica (Art. 9a)

Lo scrivente Consiglio ritiene che sia necessario precisare adeguatamente la definizione di "impresa di rilevanza sistemica". In particolare riteniamo che i requisiti per le imprese di rilevanza sistemica debbano venir rispettati anche dalle aziende che fanno parte di un gruppo di bilancio che complessivamente supera la soglia prevista (di potenza installata e/o di picco di carico nel proprio gruppo di bilancio), indipendentemente dal fatto che la singola impresa superi o meno la soglia minima prevista.

Inoltre ci chiediamo se non sia opportuno assoggettare alla definizione di impresa di rilevanza sistemica anche gli operatori di mercato che non dispongono di proprie centrali di produzione di elettricità, ma che gestiscono comunque grandi volumi di energia.

*Lo scrivente Consiglio chiede di aggiornare la definizione di impresa di rilevanza sistemica sulla base di quanto esposto.*

Capitale proprio e liquidità (Art. 9a<sup>quater</sup>)

Lo scrivente Consiglio condivide il principio che una mancanza di liquidità possa, in determinate situazioni impreviste, comportare un rischio rilevante sulla resilienza delle imprese elettriche di rilevanza sistemica, impedendo loro di svolgere adeguatamente le proprie attività e, di conseguenza, sulla garanzia del sistema di approvvigionamento elettrico del Paese.

Viceversa riteniamo che il grado di capitale proprio, se supportato da un'adeguata liquidità, rappresenti solo indirettamente un fattore per la resilienza delle società elettriche di rilevanza sistemica e per l'approvvigionamento elettrico svizzero.

Inoltre lo scrivente Consiglio è critico in merito all'art. 9a<sup>quater</sup>, capoverso 5 che consente al Consiglio federale di imporre requisiti di capitale proprio e di liquidità. Ai sensi di questo articolo, il Consiglio federale sarebbe di fatto autorizzato a obbligare i proprietari di società elettriche di rilevanza sistemica a immettere capitale proprio o a fornire liquidità entro un breve periodo di tempo. Secondo il Cantone Ticino questo aspetto corrisponde ad una violazione dei diritti di proprietà e va corretto. Ciò anche in considerazione dell'eterogeneità del sistema elettrico, in cui eventuali valori soglia minimi andrebbero valutati e soppesati singolarmente per ogni società coinvolta a seconda delle sue caratteristiche specifiche.

*In base a queste considerazioni, lo scrivente Consiglio chiede di eliminare il criterio del capitale proprio dall'art. 9a<sup>quater</sup> cpv.1, limitandolo al requisito di liquidità e di adeguare il cpv. 5 come segue:*

Art. 9a<sup>quater</sup>, cpv. 1

*“1 Le imprese di rilevanza sistemica devono garantire che ~~il capitale proprio e~~ la liquidità e la struttura finanziaria dell'impresa siano adeguate, al fine di prevenire una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a seguito di ~~una situazione eccezionalmente difficile sviluppi imprevisti.~~”*

Art. 9a<sup>quater</sup>, cpv. 5

*“5 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dettagliati per i modelli e i criteri di valutazione ~~del capitale proprio e della liquidità. In particolare, può emanare requisiti minimi per il capitale proprio e la liquidità nonché per il grado di indebitamento e prevedere l'esecuzione di uno stress test da parte delle imprese di rilevanza sistemica.~~”*

Sanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste (Art. 9a<sup>octies</sup>)

Lo scrivente Consiglio condivide il principio di prevedere sanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla legge in oggetto, tuttavia ritiene che l'importo previsto ai sensi del cpv. 1 sia eccessivo: essendo di rilevanza sistemica, l'importo del fatturato degli ultimi 3 anni delle imprese elettriche coinvolte è un importo estremamente elevato e il 5% di questo importo risulta a nostro modo di vedere sproporzionato e in disaccordo con lo scopo della legge in oggetto.

RG n. 2908 del 12 giugno 2024

Secondo noi, l'importo massimo della sanzione prevista ai sensi del capoverso 1 dovrebbe essere limitato al 3% del fatturato medio degli ultimi 3 anni (e non il 5% della somma del fatturato degli ultimi 3 anni come attualmente previsto).

*In base a quanto sopra esposto, lo scrivente Consiglio chiede di ridurre l'importo massimo della sanzione prevista in caso di gravi violazioni, limitandola al massimo al 3% del fatturato medio degli ultimi 3 anni.*

Tassa di vigilanza nell'ambito delle imprese di rilevanza sistemica (Art. 28a)

Dato che i requisiti previsti dalla presente legge rappresentano un importante tassello per incrementare la resilienza delle imprese elettriche di rilevanza sistemica e, di conseguenza, la stabilità di tutto il settore e l'approvvigionamento elettrico, lo scrivente Consiglio ritiene che le spese per le relative attività di vigilanza da parte della ECom vengano trattate analogamente alle altre attività di vigilanza della ECom, anziché riscuoterle direttamente dalle imprese di rilevanza sistemica.

*In base a quanto sopra esposto, lo scrivente Consiglio chiede di valutare il finanziamento delle spese per le attività di vigilanza delle imprese elettriche di rilevanza sistemica analogamente alle altre attività di vigilanza da parte di ECom.*

Vogliate gradire, signor Consigliere Federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Christian Vitta

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet